

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2628

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 aprile 2002 (v. stampato Senato n. 1214)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 aprile 2002*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 MARZO 2002, N. 22

All'articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: « per uso industriale » sono sostituite dalle seguenti: « per uso produttivo ».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del *coke* da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia ».

Decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il documento di riferimento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, elaborato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;

Considerato che il citato documento della Commissione europea, al punto 2.7. relativo al processo di *coking*, definisce come « prodotto di raffineria e combustibile » il *coke* da petrolio (così detto « *pet-coke* »);

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

(segue: testo del decreto-legge)

Considerato inoltre che il citato documento, al punto 5.2.10, descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto conto, in particolare, che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela — unico impianto di questo tipo esistente in Italia — assicura, visto l'elevato livello tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di « *pet-coke* »;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiaramente individuare, in relazione a quanto indicato nel citato documento della Commissione europea, la disciplina applicabile al *coke* da petrolio e di stabilirne le modalità di utilizzazione, in considerazione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*-quater) »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f*-ter) è aggiunta la seguente:

« *f*-quater) il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 1.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« *f*-quater) il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso **produttivo** ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. L'uso del *coke* da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del *coke* da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. **In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del *coke* da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

€ 0,26



14PDL0025830